

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 127 /2018 DEL 11 luglio 2018

Il Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia,

VISTA la legge 29 maggio 1954, n. 340 ("Riordinamento dell'Aero Club d'Italia", pubblicato in G.U. 28 giugno 1954, n. 145);

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70 ("Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", pubb. G.U. 2 aprile 1975, n. 87);

VISTO il D.P.R. 16 giugno 1977, n. 670 ("Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Aero Club d'Italia, pubb. G.U. 6 settembre 1977, n. 242);

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", pubb. G.U. n. 9 maggio 2001, n. 106, Suppl. Ord. N. 112, Rettifica G.U. 16 ottobre 2001, n. 241);

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 ("Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70", pubb. G.U. 6 maggio 2003, n. 103);

VISTO il D.P.R. 18 marzo 2013, n. 53 ("Regolamento recante Nuovo Statuto Aero club d'Italia e Nuovo Statuto tipo Aero club locali federati", pubb. G.U. 20 maggio 2013, n. 116);

VISTO il D.P.C.M. del 2 gennaio 2018, reg. C. Conti 2 febbraio 2018, n. 222 (Reg. UPS prot. 1576 del 13 febbraio 2018);

VISTO il ricorso giudiziario notificato via PEC in data 06 luglio 2018 a cura dell'Avv. Patrizia Mussoni del foro di Rimini in nome e per conto del Sig. Fabio Falsetti, nella qualità di Presidente p.t. dell'Aero Club di Rimini, con il quale si chiede al Tribunale Amministrativo Regionale della Emilia Romagna l'adozione immediata ex art. 56 CPA delle misure cautelari provvisorie con sospensione dell'ordinanza n. 2 del 2018 emanata dall'ENAC portante ordine all'Aero Club di Rimini di procedere senza ulteriori ritardi alla liberazione di tutte le aree e i beni occupati senza titolo sull'aeroporto di Rimini Miramare (...);

CONSIDERATO che il citato ricorso al TAR Emilia Romagna è stato notificato all'Ae.C.I. nella sua qualità di controinteressato;

RITENUTO di assicurare all'Ae.C.I la difesa tecnica nel giudizio incardinatosi a seguito del ricorso sopra indicato;

VISTO il DPR 25.09.1986 n. 754 con cui si dispone il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per l'Ae.C.I.;

RITENUTO di affidare all'Avvocatura dello stato il compito di tutelare i diritti dell'Ae.C.I. nelle opportune sedi giudiziarie;

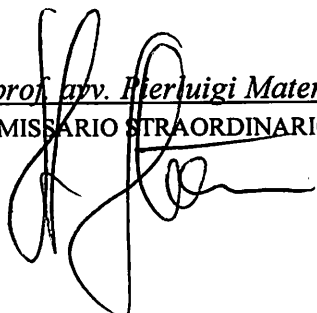
ACCERTATE le disponibilità di bilancio sul cap. 73 - spese per liti arbitraggi ed altri risarcimenti, es. fin. 2018 - acceso al centro di Responsabilità presso il settore Amministrativo

DECRETA

- di conferire il mandato all'Avvocatura Generale dello Stato affinché la stessa si costituisca in ogni grado e stato del giudizio ed intraprenda le azioni più opportune a tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente in relazione ai fatti descritti in premessa ed oggetto del giudizio instaurato dal Sig Fabio Falsetti, nella qualità di Presidente p.t. dell'Aero Club di Rimini;
- di fissare in Euro 258,23 l'entità della spesa da sostenere.

Il Direttore Generale con proprio atto dispositivo provvederà ad impegnare sul capitolo 73 di bilancio - spese per liti arbitraggi ed altri risarcimenti, es. fin. 2018 - acceso al centro di responsabilità presso il settore Amministrativo, la spesa di cui al presente decreto ed a svolgere, con l'osservanza delle norme vigenti, le azioni necessarie per l'effettuazione della spesa stessa.

...Roma... 11 luglio 2013


prof. avv. Pierluigi Matera
COMMISSARIO STRAORDINARIO AEI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA

ROMAGNA - BOLOGNA

RICORSO CON RICHIESTA DI SOSPENSIVA

E PREVIA ADOZIONE DI CAUTELA MONOCRATICA EX ART 56 CPA

nell'interesse di

AERO CLUB RIMINI asd - in persona del Presidente p.t., Fabio Falsetti - con sede in Rimini via Flaminia 409 presso Aeroporto Civile – Rimini, c.f. 82007130402,

rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto dall'avv. Patrizia Mussoni del Foro di Rimini (MSSPRZ71E60H294E) elettivamente domiciliato in Bologna alla Piazza dei Tribunali n. 5 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Muccio, con richiesta di ricevere le comunicazioni relative al presente ricorso al numero fax 0541635378 o via PEC all'indirizzo "patrizia.mussoni@ordineavvocatirimini.it"

Contro

ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – Direzione Aeroportuale Emilia Romagna, in persona del leg. rapp.te p.t.

AIRIMINUM 2014 Spa, in persona del leg. rapp.te p.t.

E nei confronti di

AERO CLUB ITALIA in persona del Commissario, leg rapp.te p.t.

Per l'annullamento

della Ordinanza n. 2 del 2018 ENAC EER 4/7/18 portante ORDINE rivolto all'Aero Club di Rimini *"di procedere senza ulteriori ritardi alla liberazione di tutte le aree e i beni occupati senza titolo sull'aeroporto di Rimini – Miramare facendo presente che, qualora non provveda spontaneamente, il giorno 12 luglio 2018 ore 11 questa Direzione Aeroportuale procederà alla liberazione coattiva delle aree e dei beni occupati da codesto Aero Club Rimini- Miramare con intervento delle Forze dell'Ordine"* (all.to a)

et atti presupposti, connessi, consequenziali anche non conosciuti;

previa l'adozione di misure cautelari e decreto ex art 56 CPA

onde sospendere cautelativamente l'Ordinanza predetta, perlomeno fino alla decisione da parte del Consiglio di Stato sez 5 in RG 4674/18 (Camera di Consiglio fissata per il 26/7/18); Con riserva di separata azione per i danni.

IN FATTO

Aero Club Rimini, affiliato al CONI, è soggetto federato ad Aero Club Italia (di seguito anche AeCI), ovvero l' Ente di diritto pubblico a carattere culturale, didattico e sportivo- sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze- avente lo scopo di promuovere, disciplinare ed inquadrare tutte le attività tese allo sviluppo dell'aviazione nei suoi aspetti culturali, didattici, turistici, sportivi, promozionali, di utilità sociale e civile, nonché delle attività collegate. Esso rappresenta tale settore, nelle sue varie discipline, di fronte alle Autorità istituzionali, essendo a ciò deputato dalla legge 29.5.54, n. 340 (doc. 1- Statuto AeCI, in G.U. 20/5/13 parte I n. 116).

Ai sensi dell'art 2 della citata L. 340/54 **Aero Club Italia delega le sue funzioni in ambito territoriale agli Aero Club** (un solo Aero Club per ogni Provincia) e, nella Provincia di Rimini, ha delegato Aero Club Rimini.

In forza di tale delega di funzione, l' Aero Club Rimini svolge **attività di interesse pubblico**, ovvero :

= esamina ed approva i programmi e i regolamenti di ogni **pubblica manifestazione aeronautica** e ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento (cfr. art 2 L 340/54);

= svolge attività culturali, didattiche, turistiche sportive e promozionali nei settori del volo non commerciale come comprova l'autorizzazione rilasciata da ENAC Venezia per l'attivazione della **scuola di volo** (doc.2);

= attiva e sovrintende alla formazione dei **piani di sicurezza del volo** e delle manifestazioni aeronautiche secondo il Protocollo di Intesa sottoscritto tra l'Aero Club Italia e l'Aeronautica Militare, nel 2014, finalizzato all'applicazione e al rispetto della Convenzione di Chigaco del 1944, Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio (Reg UE 216/08 e 996/10) e delle Direttive in materia di sicurezza;

= altresì fornisce al Dipartimento della Protezione Civile, al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, alla Prefettura – Uffici territoriali del Governo, agli Enti locali territoriali e alle altre Pubbliche Amministrazioni il proprio apporto nelle **attività di protezione civile e/o di tutela ambientale** (cfr. art 3 c. 10 Statuto).

Le predette funzioni, all'evidenza di **interesse pubblico**, possono essere svolte unicamente dagli Aero Club federati ed allocati in aree aeroportuali o in aviosuperfici se previste dal PTCP. Si ricorda che nella Provincia di Rimini, nel rispetto del DM 01/02/2006 (norma che identifica le caratteristiche minime delle aviosuperfici), unica area idonea ad ospitare l'attività del ricorrente è il sedime aeroportuale oggetto della *querelle* che ci occupa.

Così e più sinteticamente, nel rispetto dell'art 9 dello Statuto Aero Club Italia cui è federato (cfr doc. 1), Aero Club Rimini è un'associazione sportiva dilettantistica, senza fini di lucro, esercente attività sportiva, culturale, didattica, turistica e promozionale **nei settori del volo e aeromobilismo**- soggetto che dopo un' antichissima e meritoria attività svolta, sin dagli anni '20, all'interno dell'aeroporto di Rimini (ora aeroporto internazionale Rimini - San Marino) che ha anche partecipato a istituire – si è “scontrato” con l'operato del “nuovo” gestore, Airiminum 2014 spa (d'ora innanzi Airiminum), **pretesamente** “nuovo” contraente, **in sostituzione di ENAC**, **nei rapporti giuridici** concernenti l'utilizzo di aree dell'aeroporto, ovvero **l'area occupata dall'odierna ricorrente**.

Tale legittimazione è ribadita anche nell'Ordinanza qui impugnata (cfr. all.to a).

Ne risulterebbe, in tesi di ENAC, una sorta di titolarità traslata, in capo ad Airiminum, sia nella gestione dell'area occupata da AERO CLUB asd (sede legale e hangar in cui sono allocati i mezzi, attrezzature ed altresì gli aeroplani) che nella riscossione dei canoni di occupazione del demanio.

Sotto il primo aspetto, Airiminum – sedicente soggetto titolato a gestire l'area- ha impedito, sin dalla primavera del 2016, agli associati, interessati all'attività scolastica e di volo e ai dipendenti della ricorrente, l'accesso e la frequentazione dell'associazione.

Sotto il secondo aspetto, Airiminum – sedicente creditore - ha diffidato AERO CLUB al pagamento di un canone iperbolico, per € 106.750,00, per l'occupazione dell'area dal 1/4/15 al 28/2/18 (doc. 3).

Quale gestore dello scalo Airiminum pretenderebbe subconcedere e/o lucrare su ciò che non ha ricevuto in esito alla procedura ad evidenza pubblica ed incassare il relativo canone (canone per utilizzo del sedime).

AERO CLUB Rimini asd, sin dal 2016, è opposto alle richieste economiche, dapprima verbali e da ultimo formalizzate, ed alle limitazioni ex adverso dettate, ritenendo di non dover soggiacere alle “imposizioni” di Airiminum e di nulla dovere al gestore poiché :

= l'area occupata da AERO CLUB “appartiene”- rectius è stata affidata dallo Stato Italiano- alla Repubblica di San Marino con accordo internazionale recepito in legislazione primaria. La predetta area, appunto perché affidata allo Stato di San Marino, è stata esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la concessione dell'aeroporto (ovvero la procedura che si è conclusa con l'aggiudicazione ad Airiminum) e, alla luce di tale esclusione, l'odierna ricorrente ha ritenuto e ritiene di dover mantenere il rapporto con ENAC. Per inciso, l'unico diritto che il gestore Airiminum potrebbe rivendicare è quello alla “delocalizzazione” di AERO CLUB ma sotto la condizione che la procedura sia attivata dallo stato estero di San Marino;

= per l'occupazione dell'area, **AERO CLUB ha debitamente corrisposto al demanio, con F23, i relativi canoni fino al 2017** (doc. 4)

La tesi di questa parte, per cui Airimum non ha potestà sull'area in cui opera AERO CLUB (sia sotto il profilo giuridico che economico) è stata portata all'attenzione di Codesto Ecc.mo TAR nel ricorso RG 616/16, concluso con Sentenza di rigetto n. 200/18, appellata innanzi al CdS sez 5 che ha fissato, per la trattazione della istanza cautelare, l'udienza del 26/7/18 (doc. 5) .

Nelle more :

= Airimum 2014 spa ha notificato decreto Ingiuntivo ad AERO CLUB pretendendo il pagamento dei canoni dal 1/4/2015 al 28/2/18 (cfr. doc.3 e doc. 6). Si è avviato il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, innanzi al Tribunale di Rimini;

= Airimum ha diffidato AERO CLUB al pagamento con PEC del 10.4.18 **a cui questa parte ha dato debito e compiuto riscontro** (doc. 7), avviando (o tentando di avviare) un proficuo scambio, con ENAC e/o col gestore, onde giungere ad un componimento. Si richiedeva un “tavolo di confronto” onde “regolarizzare” non solo la parte economica (pagamento del canone) quanto regolare il rapporto nella sua interezza;

= **nessun riscontro da parte di Airimum e ENAC** (mentre la nota Airimum del 23.5.18 non è che una mera ripetizione di richieste economiche infondate);

= ENAC, supinamente aderendo alle tesi di Airimum, ha notificato l'illegittima Ordinanza qui impugnata, confermando il “come” è ex adverso interpretato il rapporto concessorio, ovverosia come “gestione totale” dello scalo aeroportuale di Rimini-San Marino - con estese possibilità per il gestore Airimum di svolgere le proprie prerogative anche nei confronti di soggetti e beni non oggetto della originaria concessione traslativa di beni demaniali aeroportuali

- in particolare nei confronti di AEROCLUB in violazione altresì degli stessi Regolamenti ENAC.

L'Ordinanza è erronea, descrittiva di una situazione in fatto non corrispondente al vero, gravemente ed immediatamente lesiva dei diritti della ricorrente che si vede costretta ad impugnarla, con richiesta di ogni e più opportuna misura cautelare, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

- 1) **Violazione di legge per errata applicazione dell'art 47 – 1161 Cod Nav e 823 CC; Eccesso di potere per travisamento : inesistenza di un diritto di credito; Violazione di legge art 3 L 241/90 per mancata motivazione del provvedimento; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per sviamento**

ENAC ordina il rilascio e lo sgombero delle aree presupponendo esista un debito di AERO CLUB verso Airiminum .

In più semplice sostanza NON ritiene che AERO CLUB sia “occupante senza titolo” ma solo che esso debba pagare il canone ad Airiminum.

Le motivazioni sostanziali per cui il credito NON esiste sono l'oggetto del gravame svolto innanzi al CdS sez 5 in RG 4674/18 : si sostiene che la concessione a favore di Airiminum trovi un **limite fisico nelle aree affidate allo stesso gestore con procedura ad evidenza pubblica.**

Airiminum non può vantare crediti per aree mai concesionate.

E' dunque doveroso attendere la decisione del Giudice di appello, atteso altresì che il provvedimento impugnato pare reggersi sulla circostanza che, a tutt'oggi, nonostante l'interposto gravame, il Consiglio di Stato non si sia pronunciato sull'istanza cautelare.

In ogni caso, anche volendo aderire alla tesi per cui il gestore è creditore di AERO CLUB - poiché NON si tratta di “risolvere” una occupazione senza titolo bensì di verificare se AERO CLUB ha regolarizzato la sua posizione (rectius, se ha pagato

il canone concessorio per le aree nel periodo 2015- gennaio 2018) - non può che rilevarsi il clamoroso errore in cui è incorsa ENAC

L'Ente Nazionale per l'Aviazione ha ricevuto il pagamento dei canoni concessori per gli anni 2015-2016-2017 (cfr doc 4) : come può avvallare la tesi di Airimum secondo cui AERO CLUB sarebbe moroso ?

AERO CLUB, con PEC del 9.5.18, ha richiesto di avviare un confronto per regolare il rapporto post 10/1/18 (**questa indubitabilmente la data in cui è sorta la legittimazione di Airimum a percepire gli stessi canoni prima corrisposti al demanio-** cfr all.to a): come si può ritenere inadempiente e/o silenziosamente opponente la parte che offre l'adempimento ?

Invero Airimum non accetta il pagamento del canone – per l'anno 2018- nella misura da sempre corrisposta da AERO CLUB al Demanio (€ 3.447,98 annui) pretendendone € 21.960,00 annui e addirittura con decorrenza dall'anno 2015 (cfr. doc 3 e 6).

Ma questa indebita richiesta, appunto perché infondata e ingiustificata, non può legittimare un'estromissione dall'area da sempre occupata all'interno dell'aeroporto di Rimini.

Ne risulta una evidente violazione di legge per errata applicazione dell'art 47 Cod Nav. “ Decadenza dalla concessione” che prevede :

L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:

- a. per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;*
- b. per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;*
- c. per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;*

d. per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;

e. per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti.

Nel caso di cui alle lettere a e b l'amministrazione può accordare una proroga al concessionario.

Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute”

Poiché è documentato che AERO CLUB abbia corrisposto i canoni fino a tutto il 2017 (cfr. doc.4); abbia offerto, per l'anno 2018, il pagamento nella misura da sempre pagata secondo i Regolamenti ENAC; non è stabilita in alcun atto la misura minima per procedere alla decadenza (cfr. art 47 lett d cod.nav.); è indebito e illegittimo il provvedimento sanzionatorio.

L'art 47 è altresì violato sotto l'aspetto procedurale, non avendo l'amministrazione tenuto in alcuna considerazione le deduzioni che AERO CLUB ha inviato con PEC del 9/5/18 (cfr. doc. 7). In ciò si appalesa il vizio della mancata motivazione del provvedimento impugnato.

La violazione dell'art 47 Cod Nav. potrebbe all'opposto essere contestata a Airiminum, come da insegnamento del *Consiglio di Stato Sez. VI del 8.5.2014*

Invero, poiché alla concessione era allegata la chiara planimetria dell'area concessa, l'occupazione materiale e la disposizione giuridica di aree diverse costituiscono un chiaro inadempimento da parte del concessionario ai suoi doveri

Per altro aspetto risulta altresì male applicato l'art 1161 c.n. che disciplina l' " Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata."

In primis, come già detto, l'Amministrazione ha preteso sanzionare AERO CLUB per mancata regolarizzazione ovvero pagamento a favore del concessionario : e il credito – per come vantato- non esiste.

Quindi non si tratta di sanzione per occupazione sine titolo :in tal senso si denuncia lo sviamento di potere e l'irrituale conduzione del "procedimento".

Infatti, se si trattasse di occupazione abusiva, non avendo mai ENAC contestato abusività ma richiesto la "regolarizzazione verso Airiminum", risulterebbe violata la L. 241/90 come da insegnamento del Cons. Stato Sez. VI, 08/04/2000 : *"Anche l'ingiunzione di sgombero di un'area demaniale deve essere preceduta ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241 del 1990 dall'avviso dell'avvio del procedimento, che non può essere omesso adducendo ragioni di celerità del procedimento derivanti dalla presentazione della denuncia penale per abusiva occupazione di spazio demaniale ex articolo 1161 del codice navale, atteso che in tal caso l'urgenza non costituisce in senso tecnico elemento costitutivo e perciò indefettibile della fattispecie provvedimentale"*.

**2) Eccesso di potere per contraddittorietà; Eccesso di potere per
erroneità e travisamento e violazione del giusto procedimento**

ENAC ha ricevuto la PEC sollecitatoria del gestore Airiminum – nota del 10.4.18- in cui si chiedeva di attivare il procedimento di estromissione stante il debito di AERO CLUB, paramentrato sugli anni 2015/2018.

Ed ENAC ha notificato l'Ordinanza qui impugnata **senza neppure avvedersi della contraddittorietà portata dall'Ordinanza, in cui è scritto che la posizione**

creditoria di Airiminum è sorta (solo) dal 10/1/18 : quindi l'Ordinanza merita annullamento poiché NON sussiste la morosità rivendicata da Airiminum

Per altro aspetto ENAC in Ordinanza cita la note di Airiminum a cui questa parte ha dato pronto riscontro con PEC del 9/5/18, dichiarando che AERO CLUB sarebbe rimasto inerte, avrebbe svolto un'opposizione silente, addirittura "rendendosi irreperibile" (?) : nulla di più inveritiero !

Sono stati ENAC e Airiminum a non dar seguito alle richieste di AERO CLUB che chiedeva l'applicazione del giusto canone a decorrere dal 10/1/18 – data in cui, anche secondo l'Ordinanza qui impugnata *"la società Airiminum 2014 spa risulta legittimata a subentrare nei rapporti attivi e passivi già facenti capo ad ENAC , in particolare nelle situazioni di concessione diretta in essere con i terzi; la società Airiminum 2014 spa risulta pienamente titolata a percepire i canoni che fino a tale data erano di spettanza erariale"* (cfr. all.to a).

Se Airiminum ha titolo e legittimazione a pretendere canoni (solo) a decorrere dal 10/1/18 e AERO CLUB con PEC del 9/5/18 chiede di poter ricalcolare il canone 2018 (unico inevaso!) in applicazione del Regolamento ENAC, non si vede in cosa consista la morosità e/o violazione ?

Ad Airiminum secondo l'Ordinanza 2/18 sono "traslati" gli stessi diritti di credito pagati al demanio (cfr. doc. 4) : se Airiminum acconsente a tale determinazione, si tratta solo di corrispondere € 3.447,98 per l'anno 2018 (e non certo € 106.750,00 come richiede Airiminum – cfr doc.ti 3 e 6)

Quindi da un lato NON corrisponde al vero (configurandosi un falso) che AERO CLUB non abbia fornito riscontro, dall'altro ingiusto addebitare un mancato riscontro a note non pervenute.

Onde prevenire capziose eccezioni si dichiara l'effettuazione del pagamento per € 3.447,98 a favore di Airiminum, per il periodo 10/1/18 - 9/1/19, seppure con riserva di ripetizione in esito al giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato.

3) Eccesso di potere per violazione del Regolamento ENAC del 18.11.14 mod. 20.12.17

L'art 10 del Regolamento ENAC in titolazione (doc. 8) stabilisce il diritto di Airiminum a sub concedere aree all'interno dell'area affidata (e si continua a negare che l'area su cui ha sede AERO CLUB sia traslata con concessione ad Airiminum, ma questo sarà oggetto del gravame innanzi al Consiglio di Stato)

Ovviamente l'attivazione del procedimento amministrativo volto alla sub concessione deve rispettare il Regolamento in aliena : Airiminum non ha attivato alcun subprocedimento, limitandosi a ingiungere pagamenti sproporzionati.

Invero, quanto all'aspetto economico, nelle concessioni e subconcessioni beni demaniali, debbono applicarsi gli artt 15 e 16 del Regolamento ENAC

Per le associazioni sportive dilettantistiche, quale è AERO CLUB, si prevede la decurtazione del 90% rispetto ai canoni demaniali c.d. ordinari.

Quindi il canone “giusto, equo e corretto” è pari ad € 3.447,98 GIA' CORRISPOSTO a ENAC (cfr. doc. 4)

Per l'anno 2018 ben si può corrispondere il canone a Airiminum, come rappresentato nella memoria versata a fascicolo RG 5184/17 Trib RN e comunque nella corrispondenza corsa.

Sotto tale profilo, falsa l'affermazione contenuta nell'Ordinanza impugnata per cui Aero Club si è reso “irreperibile” e/o abbia svolto “silenziosa opposizione”

IN VIA CAUTELARE

Quanto al *Fumus boni juris* : si rinvia a quanto esposto nei motivi di censura;

Quanto al *Periculum in mora* : è evidente che liberare l'area su cui ha la sede il ricorrente nonché sgomberare i beni, non facilmente gestibili quali gli aeroplani e attrezzature per l'aeronautica e i servizi di pubblico interesse, in soli 8 giorni (notifica Ordinanza 4/7 - preannunciata esecuzione manu militari 12/7) rappresenti un **irrimediabile danno** che incide sulla libertà di circolazione, istruzione e diritto associativo, tutti beni costituzionalmente garantiti ed illegittimamente conculcati

dall'atto ENAC e dai comportamenti di Airiminum 2014 spa. A comprova dell'estensione del danno cagionato (a fronte di un mero e limitatissimo interesse economico del gestore) si allega : elenco soci; elenco allievi della scuola di volo e dei beni (aeromobili ed attrezzature) (doc.9)

La minacciata perdita della sede sociale ed operativa di AERO CLUB risulta un ulteriore **“pregiudizio grave ed irreparabile”**.

Si è già esposto nelle premesse in fatto che Aero Club Rimini, quale federato ad Aero Club Italia, ha assunto **delega di funzioni**, in applicazione dello Statuto AeCI e anche dell'art 2 della L. 340/54, relativo alla autorizzazioni alle manifestazioni aeronautiche, nonché svolge attività didattiche (scuola di volo) ed associative che rappresentano diritti costituzionalmente garantiti dagli artt 18, 33 e 34 Costituzione. E quanto di maggior interesse pubblico, il ricorrente sovrintende alla formazione continua della sicurezza del volo, nella Provincia di Rimini, altresì garantendo l'aggiornamento dei piloti in applicazione del “Protocollo di intesa” siglato tra Aero Club Italia e l'Aeronautica Militare nel 2014.

Si è già altresì espresso che Aero Club Rimini, in applicazione del DM 01/02/2006, può mantenere le **funzioni di pubblico interesse ad essa delegate dall'ente pubblico Aero Club Italia** e svolgere le attività sociali previste da Statuto (cfr. doc.1) solo su sedime aeroportuale, non esistendo in Provincia di Rimini un'idonea aviosuperficie prevista da pianificazione territoriale (PTCP).

La perdita della sede determinerebbe l'impossibilità di operare e quindi di mantenere il federamento del ricorrente all'AeCI, la cessazione della scuola di volo e la perdita sul territorio della Provincia di Rimini del referente per le funzioni pubbliche delegate dall'Aero Club Italia tra cui la formazione e la garanzia continua della sicurezza del volo (doc. 10).

Si giungerebbe così allo scioglimento di una associazione che opera da oltre 90 anni nel territorio della Provincia di Rimini, che contribuì alla realizzazione dell'aeroporto, e che assicura anche agli enti pubblici funzioni e supporto per le attività istituzionali.

Il danno, così come descritto, non è risarcibile per equivalente monetario ed è altresì foriero di danni indiretti in relazione alle attività in essere e alle funzioni pubbliche svolte che verrebbero impedito e cessate.

Pertanto nella contemperazione dei contrapposti interessi – tutti nell'alveo della funzione pubblica- l'Amministrazione Statuale nulla patirebbe dall'attesa della decisione nel merito da parte del Consiglio di Stato in RG 4674/18, da un lato, continuando a “servirsi” delle funzioni di interesse pubblico delegate al ricorrente (e non fungibili e/o esercitabili da altri soggetti non federati a AeCI nella Provincia di Rimini), dall'altro continuando – chi di dovere - a percepire il canone per l'occupazione di un'area per la quale altra disposizione giuridica è ammessa e/o ammissibile (stante la traslazione della stessa nella disponibilità della Repubblica di San Marino che, con i propri provvedimenti e atti defensionali resi nel giudizio RG 606/16, ha dato piena prova di voler ospitare e ivi mantenere la sede ed i beni di AERO CLUB Rimini).

Si chiede pertanto che Codesto Ecc.mo TAR, in via cautelare, Voglia disporre la sospensione di ogni effetto della Ordinanza ENAC impugnata.

ISTANZA ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TAR PER L'ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE PROVVISORIA EX ART 56 CPA

Si chiede che l'Ill.mo Sig. Presidente Voglia disporre, con decreto, le misure cautelari provvisorie affinché, fino alla fissanda Camera di Consiglio, venga **sospesa l'esecuzione della Ordinanza ENAC n. 2/18 ;**

Ciò anche in considerazione della imminente udienza innanzi al Consiglio di Stato sez 5 in RG 4674/18 – fissata ex art 98 CPA, per il 26.7.18.

Si rileva come non sia possibile attendere l'esito della prossima Camera di Consiglio fissanda nel mese di Settembre **avendo ENAC preannunciato l'esecuzione forzata, con le Forze di Polizia, per il 12.7.18 !**

D'altra parte, nella comparazione degli interessi in contrapposizione, non può sottacersi come **consentire la prosecuzione dell'attività ad AERO CLUB non**

pregiudica in alcun modo la posizione- meramente economica !- del concessionario, mentre è sufficiente, in via interinale, a garantire il bene della vita proprio del ricorrente

PQM

E con ogni e più ampia riserva di meglio articolare, produrre e dedurre con memorie per le ulteriori fasi

SI CHIEDE

l'immediata adozione ex art 56 CPA delle misure cautelari provvisorie su descritte, la successiva conferma, alla fissanda Camera di Consiglio, con sospensione del provvedimento impugnato a tutela del bene della vita illecitamente compresso in danno della ricorrente

e, decidendo nel merito, l'annullamento del provvedimento impugnato con ogni consequenziale statuizione di legge.

Con Massima Osservanza

Si produce in copia:

all.to a : Ordinanza ENAC 2 del 2018 del 4/7/18;

doc. 1 : Statuto AeCI;

doc. 2: autorizzazione volo;

doc. 3 : intimazione Airiminum e Decreto Ingiuntivo;

doc. 4 : F23 anni 2015/2017;

doc. 5 : appello in Consiglio di Stato e fissazione udienza;

doc. 6 : comparsa Airiminum innanzi Tribunale di Rimini;

doc. 7 a : PEC Airiminum del 10.4.18;

doc. 7 b : PEC ENAC del 11.4.18;

doc. 7 c : PEC AERO CLUB del 9.5.18

doc. 8 : Regolamento Enac

doc. 9 : elenco soci/ elenco allievi scuola di volo/ elenco beni utilizzati per le funzioni delegate di pubblico interesse e nell'interesse degli associati

doc. 10 : parere pro veritate Gen. Divisione Aerea (r) Landi

Avv. Patrizia Mussoni
Via Flaminia n. 187/A – 47900 Rimini
Tel. fax e-mail : 0541/787496- 635378; patrizia.mussoni@ordineavvocatirimini.it

Rimini li 05/07/18

Avv. Patrizia Mussoni



AERO CLUB D'ITALIA



SERVIZIO PROPONENTE

☒ AGP	☐ AMM	☐ AVG	☐ SP	☐ TO
---	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

PROPOSTA DECRETO DEL COMMISSARIO STARORDINARIO

OGGETTO:

Conferimento incarico difesa Ae.C.I. nel giudizio pendente presso il TAR Emilia Romagna instaurato da AeC. Rimini contro ENAC

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la normativa vigente.

data 10 / 07 / 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

La spesa di Euro 858,23 di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria nel cap. 73 del bilancio ed è stata registrata al n. 391 degli impegni provvisori.

data 10 / 07 / 2018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

PARERE DELL'INCARICATO DI ELEVATA PROFESSIONALITÀ

(richiesto dal D.G. ai sensi degli atti dispositivi del D. G. n. 683 del 29 dicembre 2015 e n. 60 del 26 febbraio 2016)

L'atto risulta formalmente corretto in termini di legittimità, coerenza e chiarezza.

data / /

L'INCARICATO

PARERE DEL DIRIGENTE

Si esprime parere favorevole, sotto il profilo della legittimità e della regolarità anche amministrativa, finanziaria e contabile per l'adozione del provvedimento in oggetto.

data 11 / 07 / 2018

IL DIRETTORE GENERALE